



COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO

Via Roma n. 12 – 14022 Castelnuovo Don Bosco

Tel. 011/98.76.165 – Fax 011/98.76.816

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATINO DELL' USATO E DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE E 15 AGOSTO CON RELATIVA DISCIPLINA DELLE VENDITE OCCASIONALI ANNESSO ALLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "FESTA DI PRIMAVERA" E "FESTA D'ESTATE"

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del
01/02/2019**

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente regolamento disciplina le vendite occasionali e le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei mercatini del collezionismo, dell'usato e oggettistica varia, d'ora in poi chiamati "mercatini", annessi alle manifestazioni istituite nel Comune di Castelnuovo Don Bosco e denominate "Festa di Primavera" e "Festa d'Estate", a decorrere dall'anno 2019 .

Tali manifestazioni avranno svolgimento in alcune vie e piazze del Concentrico del Comune di Castelnuovo Don Bosco, con orario variabile e data di svolgimento, rispettivamente, il 25 aprile di ogni anno per la Festa di Primavera ed il 15 Agosto di ogni anno per la Festa d'Estate.

Tali feste consistono principalmente nello svolgimento in ciascuna delle predette giornate, di una o più manifestazioni di carattere concertistico, di tipologia variabile di volta in volta, con esecuzioni della Banda Musicale Comunale, di Bande di altri Comuni o di Gruppi Musicali o Vocali, o teatrali itineranti.

Annesso a tali manifestazioni, con natura strumentale ed accessoria della manifestazione principale, la quale non risulta essere di carattere commerciale ma bensì culturale (concerti ecc.), viene istituito, con carattere secondario rispetto alla manifestazione principale, un Mercatino dell'usato e dell'Antiquariato minore.

1.2 La disciplina delle attività di cui al presente regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto degli artt. 3 - 7 - 7 bis e 13 del D. Lgs. n.167/2000 e smi;

1.3 La normativa di riferimento è da individuarsi:

- Nella L.R. 28/99, come modificata dalla L.R. 31/10/2017, n.16, che ha introdotto il Capo V *bis* (Vendite occasionali su area pubblica) per la disciplina, in ambito piemontese, dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;**
- Nella D.G.R. n.12 - 6830 dell' 11 maggio 2018 recante: "Art.11 *quinquies*, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. . Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia".**
- Nella Determinazione n.255 del 15/06/2018 recante "D.G.R. 11 maggio 2018, n.12-6830" art.11 *quinquies*, comma 3 della L.R.**

28/1999 s.m.i.. Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia". Adozione della modulistica tipo e del modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale".

- **Nella Determinazione Dirigenziale n.267 del 21 giugno 2018 della Regione Piemonte che ha fornito le indicazioni tecnico operative per i Comuni e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dei mercatini, per la trasmissione dei dati alla Regione Piemonte e per la consultazione della banca dati dei venditori occasionali.**
- **Nella normativa di settore regionale e statale per gli operatori professionali del commercio su aree pubbliche.**

Art. 2 – DEFINIZIONE DI VENDITORE OCCASIONALE “HOBBISTA”

2.1 – E' definito venditore occasionale “hobbista” colui che pone in vendita, in forma occasionale, nei mercatini aventi come tematiche il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, beni di modico valore e beni propri, appartenenti al settore merceologico non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità.

2.2. – Deve ritenersi “bene di modico valore” ogni oggetto avente un prezzo di vendita non superiore, singolarmente, ad Euro 150,00 (centocinquanta)

2.3. Sono considerati “beni propri” :

- **1) beni usati, di proprietà, legalmente acquisita, nelle forme previste dall'ordinamento civile e, come entrati a far parte della propria sfera personale.**
- **2) beni realizzati dagli operatori, mediante la propria abilità, consistente nell'attività di ingegno creativo, svolta in forma non professionale e quindi senza iscrizione all'Albo Artigiani. Tali beni sono normalmente riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a piccoli oggetti di bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, decoupage in genere, assemblati anche in loco.**

Art.3 – TIPOLOGIE DI BENI OGGETTO DI VENDITA

La tipologia di beni oggetto di vendita su aree pubbliche, dovrà riguardare oggetti di antiquariato, collezionismo e generi usati, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:

- A) – oggettistica e collezionismo ;**
- B) - mobili e complementi di arredo;**
- C) beni realizzati dagli operatori in forma non professionale mediante la propria abilità (opere dell'ingegno creativo non professionali)**

Il settore “OGGETTISTICA E COLLEZIONISMO” comprende a titolo esemplificativo le seguenti categorie:

Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico).

Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico).

Libri, riviste, giornali ed altri documenti di stampa.

Atlanti e mappe.

Manoscritti autografi.

Materiali per la scrittura e relativi accessori.

Cartoline e fotografie.

Monili, orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola)

Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione.

Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali e altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione.

Pizzi, merletti, tovaglie e servizi per le tavole.

Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine.

Articoli da fumo.

Militaria ed onorificenze.

Attrezzi da lavoro.

Manufatti tipici artigiani di diverse etnologie.

Capi di abbigliamento usato.

Collezioni varie.

Il settore “MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO” comprende a titolo esemplificativo le seguenti categorie:

Mobili

Opere di pittura, di scultura, di grafica.

Ceramiche, vetri, accessori di arredamento, cristalli.

Silver plate, Sheffield.

Tappeti ed arazzi.

Tessuti.

Statue da giardino ed elementi di architettura.

Nelle succitate manifestazioni (mercatini), accessorie alla manifestazione principale di natura non commerciale, non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, (al di fuori dei beni realizzati dagli operatori in forma non professionale mediante la propria abilità – opere ingegno creativo) comprese le imitazioni di oggetti antichi, la vendita di beni culturali ed ambientali previsti dal D.Lgs. 29.10.1999, n.490, senza la prescritta autorizzazione del Ministero (per beni culturali si intendono tutti quei beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio, storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni).

E' altresì vietata la vendita di oggetti preziosi.

Saranno inoltre ammessi, a contorno del mercatino dell'antiquariato, un massimo di 10 posteggi da riservarsi ad agricoltori, per la promozione dei prodotti agricoli del territorio ed italiani, previa presentazione nei termini di legge, di apposita domanda di concessione temporanea di posteggio, in bollo, con allegata copia del titolo autorizzatorio in possesso, VARA e documento di identità.

Saranno inoltre ammesse le ON.LUS., organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società di mutuo soccorso, enti religiosi ed istituti scolastici che ne faranno richiesta scritta, per la promozione del loro servizio di volontariato, senza scopo di lucro, con il limite di un posteggio di mt. 4x2 a ciascuna OnLus richiedente.

Art. 4 – AREA DI SVOLGIMENTO – ORARI DI VENDITA – ACCESSI ALLE AREE RISERVATE

Le vie e piazze interessate (aree pubbliche o private aperte al pubblico indistinto) dallo svolgimento delle manifestazioni accessorie (mercatini) alla manifestazione principale saranno le seguenti: Via Roma - Viale Regina Margherita – Piazza Dante – Piazzale Piemonte – Via Viglione – parte di via dei Rivalba – (parte di piazza Italia e Piazza Don Bosco solo per la manifestazione Festa di Primavera del 25 aprile).

In caso di eccezionale indisponibilita' delle sedi previste e per altro grave motivo, le manifestazioni (MERCATINI) accessorie alla manifestazione principale potranno essere spostate in altre sedi od altra data, con apposito provvedimento amministrativo. Il predetto provvedimento sara' portato a conoscenza degli operatori mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio on-line del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tale contesto non verranno conteggiate le presenze o le assenze degli operatori professionali su area pubblica.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni (MERCATINI) accessorie alla manifestazione principale di carattere culturale, sara' vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree interessate dalla rassegna, fatta salva la circolazione dei veicoli autorizzati e di soccorso.

L'orario della manifestazione principale (evento/concerto ecc..) verrà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione Comunale previa consultazione della disponibilita' dei complessi interessati allo svolgimento della manifestazione concertistica, teatrale, ecc., mentre l'orario della manifestazione accessoria (MERCATINO) è stabilito, per la vendita, dalle ore 8,00 alle ore 19,30 per la giornata del 25 aprile e dalle 8,00 alle 18,00 per la giornata del 15 agosto e gli operatori hanno facolta' di terminare le operazioni di vendita ed allontanarsi dalla manifestazione non prima delle 18,00, salvo casi di eventi di forza maggiore che dovranno essere comunicati agli agenti preposti alla viabilità ed agli organizzatori e salvo casi di forti eventi atmosferici. Le operazioni di installazione e sistemazione dei banchi di vendita non possono iniziare prima delle ore 6,00.

Agli operatori e' consentito l'accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree riservate tra le ore 6,00 e le ore 8,00. Pertanto entro tale ora i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dalle zone interessate dallo svolgimento del mercatino.

Sarà consentito, su richiesta espressa all'atto di presentazione della domanda/manifestazione di interesse, alle sole persone con disabilità

documentata, di posizionare nella parte retrostante il posteggio assegnato, la propria autovettura/furgone, di piccole dimensioni e salvo esaurimento disponibilità di tali posteggi.

L'area della manifestazione accessoria (mercantino) dovrà essere resa libera entro 1 (una) ora dalla cessazione della vendita al pubblico .

In caso di posteggi assegnati e non occupati dal titolare entro le ore 8,00, si procederà alle eventuali operazioni di riassegnazione.

Il luogo di ritrovo per l'assegnazione dei posteggi è individuato in Viale Regina Margherita n.13 – dalle ore 6,00 alle ore 8,00.

Gli operatori che pur avendo presentato regolare domanda (se operatori professionali) o manifestazione d'interesse (se venditori occasionali), non si presenteranno per l'assegnazione di posteggio entro il predetto orario, saranno considerati rinunciatari.

Il luogo di ritrovo per l'assegnazione dei posteggi, timbratura dei tesserini e degli elenchi dei beni posti in vendita, è individuato in Viale Regina Margherita n.13 – dalle ore 6,00 alle ore 8,00.

I posteggi avranno le seguenti metrature: mt. 4 x 2, (e i suoi multipli) senza possibilità di ampliamenti.

Non è consentito appendere la propria merce a muri, cancelli e vetrine private.

Sarà concessa la possibilità di occupazione di posteggi, nei termini di presentazione delle domande e delle manifestazioni di interesse, fino ad esaurimento dei posti da assegnarsi, da parte dell'Associazione Pro-Loco, nel numero massimo contemplato nel piano di sicurezza e nelle linee guida redatte dallo studio del Dr. Gian Michele Accomasso ed approvate dalla Giunta Comunale con verbale n.33 del 12 marzo 2018.

Art.5 ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ACCESSORIA (MERCATINO)

L'organizzazione della manifestazione accessoria è assegnata dall'Amministrazione Comunale alla Pro-Loco, nella Persona del Suo Presidente Pro-Tempore e Legale Rappresentante, per quanto concerne la gestione dei procedimenti di assegnazione dei posteggi, la riscossione dei tributi per conto del Comune, l'accompagnamento dei partecipanti al posteggio assegnato, mentre le funzioni amministrative di rilascio tesserini, i provvedimenti di rilascio e di revoca dei tesserini di vendita occasionale rilasciati ai partecipanti, l'istituzione e la regolamentazione dei mercati in ogni sua parte, l'attività di vigilanza, controllo e rilevazione delle infrazioni dovrà

essere svolta dall'Amministrazione a mezzo dei rispettivi Uffici e Servizi comunali.

L'Associazione Pro-Loco di Castelnuovo Don Bosco, è delegata, in persona del suo Legale rappresentante Presidente, allo svolgimento delle seguenti ulteriori funzioni:

- Vidimazione dei tesserini in occasione di ogni singola partecipazione al mercatino;**
- Vidimazione degli elenchi dei beni posti in vendita dai venditori occasionali ad ogni edizione del mercato;**
- Funzioni di trasmissione alla Regione, attraverso il "Portale delle rilevazioni degli Enti locali" dei flussi dei dati relativi ai mercatini locali, ai soggetti partecipanti per ogni singola edizione;**

A fronte di questa ulteriore incombenza è riconosciuto alla Pro-Loco un compenso aggiuntivo pari a Euro 1,00 (uno) a venditore occasionale e comunque un importo minimo di Euro 150,00 ad edizione.

Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia che dovranno far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale e far osservare il presente Regolamento oltre che sovrintendere alle operazioni di predisposizione e smontaggio delle attrezzature nei giorni di svolgimento del Mercatino dell'Usato e dell'Antiquariato.

L'Amministrazione Comunale declina ogni tipo di responsabilità' sugli oggetti esposti, per furti, ammanchi e/o qualsiasi incidente che dovesse accadere a persone e/o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento di tali manifestazioni annesse alla manifestazione principale.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità' verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti, connessi all'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di escludere gli espositori che violano le presenti disposizioni. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine delle manifestazioni denominate Festa di Primavera e Festa d'Estate ed annessi mercatini, si avvale della collaborazione della Pro Loco di Castelnuovo Don Bosco (Associazione Pro-Loco di cui alla L.R. 7.4.2000 n.36 - "Riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Pro-Loco" iscritte nell'apposito Albo Provinciale), la quale gestisce l'evento mercatino con criteri di parità di trattamento ed eguaglianza al fine di garantire l'interesse pubblico.

I soggetti coinvolti nella realizzazione dei mercatini, esercitano le attività amministrative e gestionali secondo criteri di competenza, indipendenza, imparzialità e terzietà e sono tenuti a segnalare agli organi di controllo e al Comune, eventuali irregolarità connesse alla violazione delle disposizioni regionali e regolamentari.

Art.6 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Alle manifestazioni (MERCATINI) annessi alla manifestazione principale del 25 aprile e del 15 agosto possono partecipare i seguenti soggetti:

- **titolari di autorizzazione amministrativa su area pubblica con settore non alimentare, esclusivamente con specializzazione merceologica consona allo spirito tematico dell'usato e dell'antiquariato minore e di modello V.A.R.A., previa presentazione al Comune di apposita domanda di partecipazione in bollo da €. 16,00 per l'occupazione di posteggio su area pubblica.**

- **Venditori occasionali - Hobbisti - cioè soggetti non professionali che espongono e vendono beni di modico valore (prezzo di vendita non superiore a 150,00 Euro) appartenenti al settore merceologico non alimentare e rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità creativa, senza il carattere della continuità ed in modo occasionale, muniti di tesserino nominativo con validità annuale rilasciato dal Comune competente, come normato dall'art.11 ter della L.R. 28/99. I venditori occasionali che intendono partecipare, devono presentare, per ogni singolo mercatino (25 aprile / 15 agosto), con moduli separati, **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN CARTA LIBERA**, utilizzando il modello predisposto dal Comune, da inoltrarsi per via telematica all'indirizzo PEC del Comune, almeno 15 giorni prima della data di ogni singolo mercatino. Considerata la temporaneità dell'utilizzo dei posteggi, le manifestazioni di interesse in carta libera, sempre utilizzando il modello predisposto dal Comune, potranno essere presentate, entro i termini predetti, anche in forma cartacea, direttamente al Comune.**

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giungesse a destinazione o non vi giungesse in tempo utile.

I venditori occasionali, per ogni giornata di partecipazione ai mercatini, devono predisporre un elenco contenente l'indicazione dei beni, suddivisi per categorie e numerati singolarmente, che intendono porre in vendita nel corso delle manifestazioni. Tale elenco deve essere timbrato dal Comune /Ente/Associazione delegata, ove ha luogo il mercato contestualmente all'apposizione del timbro sul tesserino di cui al c.1 - lett.a) dell'art.11 ter - Capo V bis - della L.R. 28/99 s.m.i.. L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla dichiarazione di cui al c.1 - lett. b, dell'art.11 ter - Capo V - bis ed esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

All'interno di ogni singola categoria, dovranno essere indicati i relativi articoli, quali, a titolo esemplificativo: maglie, pantaloni, gonne,chiodi, puntine, viti,libri, francobolli, monete, riviste, ciotole, tazzine, piatti, dischi.... tavoli, sedie, comodini ecc..

Il predetto elenco dovrà essere timbrato dall'Ente/Associazione preposta; non sarà possibile porre in vendita beni non presenti nel predetto elenco e non sarà possibile partecipare al mercatino senza l'elenco dei beni che si intende porre in vendita. Al contrario, l'elenco può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino.

Il tesserino di ogni partecipante dovrà essere vidimato dall'Ente/Associazione preposta, mediante apposizione di timbro recante luogo, data e sigla dell'incaricato.

Ai mercatini possono partecipare anche gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purchè non vendano beni oggetto della propria attività commerciale.

Possono partecipare ai mercatini solo coloro che hanno adempiuto alle formalità previste in sede locale.

Gli operatori presenti alla manifestazione secondaria (MERCATINO) annessa alla manifestazione principale che si terrà nelle giornate del 25 aprile e del 15 agosto sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs.

31 marzo 1998, n.114, la L.R. 12.11.1999 n.28, le disposizioni di cui alla D.G.R. 2 aprile 2001, n.32-2642 e s.m. ed i., della D.G.R. n.20-380 del 26 luglio 2010, della D.G.R. n.17-2384 del 9/11/2015, nonché le norme vigenti in materia tributaria e fiscale, quelle dettate dal presente Regolamento e dalla normativa regionale in materia di vendite occasionali.

Ciascun espositore deve munirsi di apposito contenitore dove raccogliere qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività svolta ed ha l'obbligo – al termine della manifestazione – di conferirlo in sacchi chiusi negli appositi contenitori del servizio pubblico di raccolta rifiuti, e di lasciare lo spazio occupato, al termine della manifestazione, perfettamente pulito.

Non è consentito agli operatori di occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata.

Art.7 VENDITA OCCASIONALE SU AREE PUBBLICHE E RILASCIO DEI TESSERINI

Il tesserino per la vendita occasionale è rilasciato annualmente dal Comune di residenza, per i cittadini residenti in Piemonte. Nel caso di operatore proveniente da fuori regione, la richiesta di tesserino per la vendita occasione deve essere fatta al Comune dove si svolge la prima manifestazione a cui l'operatore intende partecipare. Il tesserino non è cedibile o trasferibile, deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico e agli organi di vigilanza e di controllo in occasione di ogni partecipazione ai mercatini. Esso è vidimato da ciascun Comune, (Ente o Associazione delegata) nel quale si svolge l'attività di vendita occasionale.

La vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia, viene esercitata secondo le seguenti specificità:

- Per non più di 18 (diciotto) volte l'anno in ambito regionale.**
- La vendita di beni è quella del settore non alimentare, rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità.**
- Il valore non può essere superiore ad Euro 150,00 (centocinquanta) ciascuno.**

I soggetti, partecipanti a titolo professionale, in ogni caso, dovranno essere in regola con le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n.20-380/2010 sulla regolarità contributiva e fiscale prevista per chiunque svolga attività di vendita su aree pubbliche e

l'accoglimento delle domande finalizzate alla partecipazione sono subordinate alla dimostrazione della regolarità dell'impresa richiedente. I soggetti partecipanti a titolo occasionale (hobbisti/realizzatori di opere dell'ingegno creativo) dovranno attenersi alle indicazioni fornite alla Regione Piemonte dall'Agenzia delle Entrate, con nota del 24/04/2018 e trasmesse ai Comuni del Piemonte con nota in data 21/06/2018 – Prot.n. 58294/A 1903A inerenti il rispetto delle norme fiscali e tributarie.

In relazione alla tipicità dei mercatini, con partecipazione dei venditori occasionali, non costituenti attività di commercio ai sensi dell'art.11 bis, punto 3, della L.R. 28/99, i relativi posteggi non saranno assegnati in via continuativa, bensì ad ogni singola edizione.

E' fatto obbligo al venditore occasionale (hobbista) di essere personalmente presente nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione (non può farsi sostituire da parte di altri soggetti), di esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza e di esibire, a richiesta degli organi preposti, l'elenco dei beni posti in vendita.

Ai venditori occasionali è fatto altresì obbligo di esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita, mediante apposito cartellino, ben visibile ai visitatori e agli organi di vigilanza.

Il prezzo di vendita può essere esposto unitariamente, per una pluralità di beni omogenei.

Art.8 POSTEGGI AI COMMERCianti

- 1. I posteggi sono assegnati in concessione, ai soggetti titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica provenienti da tutto il territorio nazionale. Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime dodecennale e la loro validità temporale e' equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.**
- 2. Viene garantita comunque al concessionario l'assegnazione del posteggio nella manifestazione per dodici anni, sempre a condizione che venga regolarmente presentata l'istanza di concessione di posteggio per ogni singola manifestazione e qualora la manifestazione venga annualmente riproposta.**
- 3. I commercianti che intendono partecipare debbono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni del mercatino (una istanza per ogni edizione) indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata che deve essere comunque sempre attinente allo spirito tematico dell'usato e dell'antiquariato minore.**

- 4. Nella domanda dovrà essere dichiarata la sussistenza di eventuali requisiti di priorità; la mancata indicazione del possesso di tali requisiti, comporta l'impossibilità a far valere i titoli stessi.**
- 5. Dovrà essere allegata alla domanda la seguente documentazione:**
 - fotocopia carta identità, fotocopia autorizzazione amministrativa commercio su aree pubbliche, fotocopia modello V.A.R.A. (VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E FISCALE DELL'IMPRESA) rilasciato dal Comune competente e debitamente verificato per l'anno di riferimento.**
- 6. La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione dei commercianti su area pubblica è definita secondo i criteri di cui alla normativa regionale vigente dall'Associazione Pro-Loco di Castelnuovo Don Bosco.**

Art. 9 ADEMPIMENTI DEI PARTECIPANTI

Gli operatori presenti nell'ambito della manifestazione (MERCATINI) accessoria alla manifestazione principale denominata "Festa di Primavera" e "Festa d'Estate" sono tenuti all'assolvimento dei canoni comunali vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico (anche a regime forfettario) e tassa smaltimento rifiuti giornaliera, con riscossione per tramite dell'Associazione Pro-Loco di Castelnuovo Don Bosco.

Ai fini della promozione del commercio in sede fissa, è consentito ai soli commercianti che ne facciano formale richiesta in bollo, l'utilizzo di uno spazio davanti al proprio negozio, di dimensioni massime mt. 4x2, in esenzione dal pagamento del canone comunale in materia di occupazione di suolo pubblico, per l'esposizione dei prodotti già oggetto di vendita all'interno del proprio negozio. Ulteriori posteggi eventualmente dagli stessi richiesti, dovranno sottostare al canone COSAP previsto, anche in regime forfettario.

Le infrazioni alle norme stabilite dal presente regolamento daranno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 114/98 e s.m. ed i., dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia e nella fattispecie:

- 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e**

della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

- 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalle deliberazioni del Comune, adottate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 commi 15 e 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.**
- 3. Le altre violazioni al presente regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 50,00 euro a 500,00 euro.**
- 4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'Autorità competente è il Comune. Alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.**
- 5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per mendacità delle dichiarazioni, al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni di cui all'art.11 ter – Capo V bis – L.R. 28/1999 s.m.i., è impedita la partecipazione sull'intero territorio regionale (con ritiro del tesserino), per la durata di un triennio, a decorrere dall'accertamento della violazione.**
- 6. La vendita occasionale, a norma dell'art.11 bis c.3 della L.R. 28/99 s.m.i., non costituisce attività di commercio.**

Art. 10 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I mercatini sono soggetti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di uso e tutela del territorio e dei beni artistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

2. Non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento le attività di vendita svolte dagli enti del terzo settore, come definiti dal D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (ON.LUS., organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società di mutuo

soccorso,), dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

3. Il presente regolamento avrà validità a decorrere dall' anno 2019 e seguenti, fatte salve eventuali variazioni da disporsi qualora intervengano successive modifiche ed integrazioni in merito.

4. Il presente Regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/02/2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16/05/2017

5. La Giunta Comunale potrà disporre l'ampliamento delle aree definite dal c.2 dell'art.3 della presente regolamentazione, con eventuali altre aree limitrofe, di volta in volta definite.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente in tema di commercio su area pubblica.

7. Per quanto non normato al suo interno, per le vendite occasionali, si recepisce in toto quanto disposto con la D.G.R. 18/05/2018 n. 12-6830 e relativo allegato A.

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - DEFINIZIONE DI VENDITORE OCCASIONALE “HOBBISTA”

Art. 3 - TIPOLOGIE DI BENI OGGETTO DI VENDITA

**Art. 4 - AREA DI SVOLGIMENTO – ORARI DI VENDITA – ACCESSI ALLE
AREE RISERVATE**

**Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ACCESSORIA
(MERCATINO)**

Art. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

**Art. 7 - VENDITA OCCASIONALE SU AREE PUBBLICHE E RILASCIO DEI
TESSERINI**

Art. 8 - POSTEGGI AI COMMERCIANTI

Art. 9 - ADEMPIMENTI DEI PARTECIPANTI

Art.10- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI